

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito solo Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dalla Rettrice pro tempore, Prof.ssa Giovanna Spatari, domiciliata per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it;

L'Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.), con sede in Piazza dei Martiri N° 5 — BOLOGNA — C.F. / P.I. N° 04344650371, rappresentata legalmente dalla Dott. ssa Silvia Lanzafame, domiciliata per la carica presso Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna, PEC: aid@pec.aiditalia.org;

VISTI

- l'art.3 della Costituzione italiana in materia di uguaglianza e pari dignità fra tutti i cittadini;
- il decreto del MIUR del 6/12/2004 con cui l'AID è stato incluso nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati per la formazione del personale della scuola;
- la legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, che definisce i percorsi per la diagnosi precoce e i successivi interventi didattici riabilitativi";
- il Decreto applicativo MIUR n.5669 del 12 luglio 2011, con allegate le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA", che individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e delle università;
- le Linee Guida CNUDD, approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità il 10 luglio 2014, che vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità accademiche inclusive;
- l'art. 1, comma 3, dello Statuto dell'Università, in cui si prevede che: "L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività (...) L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio";
- l'art. 5, comma 2, del succitato Statuto, il quale sancisce che: "L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private, ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività";

CONSIDERATO CHE:

- l'Università, in attuazione dei succitati articoli del proprio Statuto, ha istituito, tra le proprie strutture, una struttura dedicata ai Servizi Disabilità DSA;
- l'Associazione Italiana Dislessia ha nella città di Messina una propria sede territorialmente competente, presieduta dalla Prof. Monica Grieco;

- la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia (DSA) sono disturbi di carattere neuro-psicologico che possono compromettere i processi di apprendimento se non compensati attraverso adeguati interventi psico-educativi e l'adozione di misure compensative;
- tali disturbi - distinti dai disturbi generici o aspecifici dell'apprendimento - non prevedono alcuna certificazione ai sensi della legge 104/92, ma richiedono interventi didattici e valutazioni specialistiche come statuito dalla Legge 170/10;
- interventi inadeguati provocano conseguenze a livello psicologico, formativo, sociale e lavorativo;
- è necessario porre la "persona" nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità al centro dell'attenzione e dell'intervento delle varie realtà istituzionali e associative coinvolte nell'integrazione universitaria degli studenti con DSA;
- la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (18 dicembre 2006), persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze chiave che favoriscano il raggiungimento di tre mete fondamentali: permettere ad ognuno di perseguire obiettivi di vita personali sulla base delle proprie aspirazioni e dal desiderio di continuare ad imparare tutta la vita; consentire a ciascuno di svolgere un ruolo di cittadino attivo nella società e promuovere l'integrazione; permettere ad ogni persona di ottenere l'inserimento professionale;
- l'esercizio del diritto allo studio fino ai più alti gradi non può essere impedito a studenti con disturbi del neuro-sviluppo ma, anzi, promosso programmando adeguati interventi di supporto didattico o psicologico.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Con il presente Protocollo di Intesa l'Università e la AID, nel rispetto delle autonome competenze istituzionali assegnate dai rispettivi ordinamenti, convengono di promuovere attività di supporto per gli studenti con DSA, nonché di formazione, ove si richieda, per i docenti universitari e per il personale tecnico amministrativo. Le eventuali attività di ricerca verranno approvate dai Dipartimenti interessati e, nel caso vi siano studi e/o ricerche che implichino la redazione di un'ulteriore convenzione, la stessa potrà essere sottoscritta a cura dei Dipartimenti interessati nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo.

Art. 2 (Obiettivi comuni)

Le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali, si impegnano congiuntamente, nel rispetto delle norme vigenti a:

- Promuovere specifiche attività di informazione, formazione e diffusione scientifica, rivolte a docenti, studenti universitari e altri soggetti interessati;
- Sviluppare azioni finalizzate all'individuazione, tutela e valorizzazione delle persone con DSA in relazione alle loro rispettive peculiarità, non tralasciando opportune forme di integrazione dell'Università con il mondo della scuola (in ingresso) e del lavoro (in uscita);
- Implementare attività di promozione culturale sui casi di DSA, diretta al personale dell'Università nonché all'opinione pubblica cittadina tramite eventi culturali (seminari, workshop, conferenze ecc.) che sensibilizzino sulla tematica specifica;

Art. 3 (Impegni da parte dell'Università)

L'Università è disponibile a collaborare con i propri docenti e ricercatori, che dovessero risultare interessati, ai progetti e alle attività che verranno individuate per dare attuazione al presente Protocollo. L'Università, inoltre, potrà concedere ad uso non esclusivo una postazione dedicata allo "Sportello

DSA" — che le parti si propongono di creare per gli studenti universitari con DSA - all'interno dei propri locali che verranno eventualmente successivamente individuati.

Art. 4 (Impegni da parte dell'AID)

AID si impegna ad assicurare alla struttura universitaria Servizi per Disabilità e DSA e quindi ai Dipartimenti dell'Università la collaborazione dei propri esperti ed associati per la realizzazione delle finalità del presente Protocollo.

Art. 5 (Scambio di esperienze)

L'Università e l'AID si impegnano a sviluppare utili iniziative volte a favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, da parte del personale impiegato nelle rispettive attività istituzionali.

Art. 6 (Comitato di attuazione)

L'attuazione del presente Protocollo, la risoluzione di eventuali criticità, la verifica della funzionalità e l'esame di eventuali proposte modificative od integrative dello stesso, è demandata ad uno specifico Comitato d'attuazione, composto da tre rappresentanti di ciascuna Parte. Gli argomenti trattati e le decisioni adottate dal Comitato saranno trascritti in appositi verbali, la cui copia sarà trasmessa, a cura della Segreteria del Comitato, a tutti i suoi componenti.

Art. 7 (Rapporti ed oneri tra i contraenti)

Al fine di dare attuazione al presente Protocollo, le Parti concluderanno specifici accordi attuativi per lo sviluppo e la realizzazione o negoziazione di progetti o programmi comuni. Gli atti che verranno stipulati, nell'ambito degli accordi tra le Parti, conterranno esplicita menzione del presente Protocollo, ritenuto propedeutico all'instaurarsi di successivi rapporti.

Art. 8 (Pubblicità e comunicazione)

Le Parti convengono che le comunicazioni relative al presente Protocollo e rivolte all'esterno vengano concordate preventivamente, fatte salve le comunicazioni a cui le Parti sono obbligate per legge.

Le Parti si danno atto che i rispettivi segni distintivi, nomi, loghi e/o marchi potranno essere utilizzati esclusivamente per i fini e le attività oggetto del presente accordo.

Il logo dell'Università potrà essere utilizzato, previa espressa ed apposita autorizzazione e secondo le indicazioni di quest'ultima, per pubblicizzare le iniziative oggetto del presente Protocollo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun diritto connesso ai segni distintivi di ciascuna è trasferito o concesso tra le stesse in via temporanea o definitiva col presente accordo.

L'utilizzazione dei segni distintivi delle Parti, in qualunque modo attuata secondo le precedenti disposizioni, verrà immediatamente meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa.

Art. 9 (Trattamento dati personali)

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.

Art. 10 (Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

Art. 11 (Durata)

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con nuovo atto scritto tra le Parti.

È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti, da esercitarsi mediante PEC con un preavviso di almeno sei mesi, ovvero di risoluzione anche consensuale.

Nel caso in cui una delle Parti eserciti il diritto di recesso di cui al presente articolo, le Parti concorderanno in buona fede quali iniziative eventualmente già stabilite, prima dell'esercizio del diritto di recesso, dovranno essere portate a conclusione.

Il recesso e la risoluzione non hanno effetto sulle attività e le convenzioni attuative in corso di esecuzione. Il presente accordo si intenderà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto previsto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 12 (Sottoscrizione, Registrazione e Imposta di Bollo)

Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le spese dell'imposta di bollo dovute verranno assolte, in modalità virtuale, dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina

Per l'Associazione Italiana Dislessia

La Rettrice

Il Rappresentante legale

Prof.ssa Giovanna Spatari

Dott.ssa Silvia Lanzafame